

**Nel caso di un segretario, dispensato dal servizio per motivi di salute (legge n.335/1995), allo stesso compete l'indennità di mancato preavviso?**

In base a quanto previsto espressamente dall'art.23, comma 3, del CCNL del 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, ad avviso della scrivente Agenzia, l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere corrisposta in ogni caso di lecita risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla malattia del segretario.

La suddetta indennità deve essere corrisposta dall'Ex Agenzia per la gestione dell'Albo Nazionale dei segretari. In tal senso si pronunciato il Tavolo di Coordinamento Giuridico nella riunione del 16.12.2003.

A sostegno di tale tesi, veniva evidenziato che la risoluzione del rapporto di lavoro, come del resto la costituzione ed altri alcuni aspetti significativi del rapporto di lavoro (DPR n. 465/1997: art. 13, comma 10, sulla mancata accettazione della prima nomina; art. 19, comma 14, relativo al segretario che, nominato presso una sede, non accetti la nomina; art. 17 sul procedimento disciplinare, ecc.; CCNL del 16.5.2001: art. 15 in materia di contratto individuale di lavoro; art. 16 sui curricula; art. 55, in materia di ricostituzione del rapporto di lavoro, ecc.), rappresentano elementi fondamentali dell'amministrazione del rapporto di lavoro del segretario comunale e, in quanto tali, essi non possono non rientrare nella competenza della Agenzia, nella sua veste di datore di lavoro in senso sostanziale, effettivo titolare del rapporto di servizio.

In tal senso, secondo il tavolo di Coordinamento, deponeva anche l'art. 54 dello stesso CCNL del 16.5.2001 che, relativamente alla definizione degli obblighi delle parti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di dimissioni del dipendente, attribuisce ogni potere esclusivamente all'Agenzia; significativamente, il comma 8 di tale articolo prevede che, in caso di decesso del segretario, sia l'Agenzia a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. Sarebbe stato,

pertanto, quantomeno anomalo che, invece, nel caso di risoluzione del rapporto per malattia, l'indennità sostitutiva del preavviso dovesse essere corrisposta dall'ente locale, titolare solo di un rapporto di lavoro di carattere meramente funzionale.